

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Giovanna Azzola
Paolo Carminati

IL NOTAIO
Mariella Castaldo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Contribuenti, la novità dello spesometro «light»

Nuove regole. Pratiche burocratiche più snelle, il Fisco chiede meno dati. Slitta la comunicazione delle fatture inizialmente prevista il 28 febbraio



Arriva lo spesometro «light», una formula che alleggerisce i carichi burocratici per il contribuente, con una minore richiesta di dati

MARCO CONTI

La scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 precedentemente fissata per il 28 febbraio slitta al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

Lo spostamento della data è contenuto nella bozza del provvedimento redatto dall'Agenzia delle Entrate che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

Un rinvio reso necessario, scrive il Fisco, per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere.

Si tratta del cosiddetto spe-

sometro «light», per il quale il Fisco chiede ai contribuenti meno dati.

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, ad esempio, sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti. In sostanza, per le fatture d'importo inferiore a 300 euro, sarà possibile fare una comunicazione cumulativa. In una nota le Entrate evidenziano che i contribuenti che hanno utilizzato un software di mercato per la predisposizione della comunicazione del primo semestre 2017 e non intendono modificarlo, potranno continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti regole tecniche (retro-compatibilità).

Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.259

Quali contributi sono totalmente deducibili?

Quali sono i versamenti dei contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale deducibili integralmente dal reddito?

— LETTERA FIRMATA

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. Il decreto ministeriale 31.03.2008 specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità assistenziali, non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario, con ciò ribadendo la non sovrapposibilità delle due tipologie di fondi. Le somme versate sono deducibili per un importo annuo non superiore a 3.615 euro.

RISPOSTA N. 1.260

Immobile venduto con plusvalenza: va nell'imponibile?

Nel 2015, mi è stato donato da mio zio un immobile che ho venduto nel 2017 generando una plusvalenza. Volevo sapere se tale plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile per l'anno 2017?

— LETTERA FIRMATA

Le persone fisiche, che cedono a titolo oneroso, al di fuori dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, un immobile, posseduto da non più di cinque anni generando una plusvalenza, dovranno tassare la sopraccitata plusvalenza come reddito diverso. Non è, invece, da assoggettare a

tassazione, la plusvalenza generata dalla cessione del fabbricato avvenuta prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, nel caso in cui l'immobile, per la maggior parte del periodo tra l'acquisto e la vendita, sia stato adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o dei familiari. Tale norma si applica anche alla cessione di un immobile pervenuto per donazione, il periodo di 5 anni decorre non dalla data della donazione, ma dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante. In tale circostanza la plusvalenza è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello d'acquisto sostenuto dal donante.

RISPOSTA N. 1.261

Iscrizione all'Aire quali adempimenti devo espletare?

Per due anni mi trasferirò per motivi di lavoro a Dubai. Quali sono gli adempimenti per iscriversi all'Aire?

— LETTERA FIRMATA

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) è stata istituita, con la Legge del 27 ottobre 1988 n.470, e contiene i dati dei cittadini italiani residenti all'estero per un periodo oltre i 12 mesi. L'iscrizione all'Aire ai sensi dell'art. 6 della sopraccitata legge, è un diritto-dovere del cittadino ed è il presupposto al fine di usufruire di determinati servizi delle Rappresentanze consolari all'estero nonché per l'esercizio di importanti diritti tra cui la possibilità di votare per le elezioni politiche ed il rilascio e rinnovi di documenti d'identità e di viaggio; l'iscrizione per la maggior parte del periodo d'imposta all'Aire determina anche lo Stato nel quale vanno pagate le imposte. Sono obbligati all'iscrizione i cittadini che trasferiscono la loro residenza all'estero per un periodo oltre i 12 mesi e chi già vi risiede, sia perché nato all'estero, che per acquisto successivo della cittadinanza italiana. I soggetti interessati dovranno, entro 90 giorni, dal trasferimento comunicare la nuova residenza tramite una dichiarazione resa dal soggetto all'ufficio consolare. Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va corredata da documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza dell'autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, etc). L'iscrizione all'Aire è gratuita e comporta la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente del comune di provenienza e può avvenire anche d'ufficio.

